COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XXXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SEDATI

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

FRACASSI ed altri: Aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo (607-*ter*) 351

PRESIDENTE 351, 352, 353

DELLA BRIOTTA, *Relatore* 352

SPALLONE 352

FRACASSI 353

STELLA 353

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 353

BUZZETTI ed altri: Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio (*Urgenza*) (1381);

DELLA BRIOTTA ed altri: Provvedimenti a favore del Parco nazionale dello Stelvio (*Urgenza*) (1477) 354

PRESIDENTE 354, 355

DELLA BRIOTTA, *Relatore* 354

RACCHETTI 355

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 355

Proposta di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

LAFORGIA ed altri: Modifiche alla legge 21 dicembre 1961, n. 1527, per la determinazione dei prezzi minimi delle sanse vergini di oliva (1081) 356

PRESIDENTE 356, 359, 360

GERBINO, *Relatore* 356, 358

PAG.

LAFORGIA 357, 358, 359, 360

FERRARI RICCARDO 357, 359

FERRARIS GIUSEPPE 358

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 358, 359

La seduta comincia alle 10,40.

DELLA BRIOTTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fracassi ed altri: Aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo (607-ter).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fracassi, Simonacci e La Penna: « Aumento del contributo statale a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo ».

Onorevoli colleghi, il relatore di questa proposta di legge, onorevole Pucci Ernesto, ha fatto sapere di non essere in grado di partecipare questa mattina ai lavori della Commissione. Dato tuttavia che per questa proposta di legge è già pervenuto il parere favorevole della Commissione bilancio e che si tratta di un provvedimento da lungo tempo

atteso, prego l'onorevole Della Briotta di sostituire il relatore onorevole Pucci Ernesto. I colleghi ricordano che nella seduta del 3 giugno 1965 l'Assemblea deliberò di procedere allo stralcio di due articoli dalla originaria proposta di legge, n. 607, Fracassi ed altri, relativi al solo problema dell'incremento del contributo a carico dello Stato in favore del Parco d'Abruzzo. Lo stralcio, che ha dato luogo alla proposta 607-*ter*, di cui discuteremo oggi, implica la permanenza all'ordine del giorno della più generale proposta Fracassi (che rimane come n. 607-*bis*), che intende riordinare tutta l'amministrazione e il funzionamento del Parco d'Abruzzo. Di quest'ultima proposta, nonché delle altre che si occupano di indicare soluzioni legislative generali per i parchi nazionali, continuerà ad occuparsi il Comitato ristretto, già incaricato dell'esame del problema.

L'onorevole Della Briotta ha facoltà di riferire sui risultati dei lavori di tale Comitato, che hanno preceduto la convocazione della Commissione.

DELLA BRIOTTA, *Relatore*. Il Comitato ristretto, che fu costituito per occuparsi del problema di una organica legislazione in materia di parchi nazionali, propose di esaminare senza ulteriore indugio il problema del finanziamento al Parco nazionale d'Abruzzo ed al Parco dello Stelvio. In relazione alla proposta di legge 607-*ter* sull'aumento del contributo statale al Parco nazionale d'Abruzzo, il comitato ha proceduto allo studio del problema relativo ed ha introdotto, d'intesa col Governo, alcuni emendamenti sostitutivi. Sulla base di questi emendamenti viene previsto un aumento di 50 milioni, così che il contributo passa da 25 a 75 milioni per gli esercizi finanziari successivi al 1964. Naturalmente è prevista la copertura per questo maggiore onere finanziario, sul quale la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

Questo provvedimento di carattere finanziario tende in conclusione a risolvere i problemi più urgenti del Parco nazionale di Abruzzo.

PRESIDENTE. Do lettura degli emendamenti sostitutivi presentati dal relatore a nome del comitato ristretto ed al quale il Governo si è dichiarato favorevole:

ART. 1.

Il contributo a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di cui all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991, è elevato a lire 50 milioni per l'esercizio 1963-64, a lire 25 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e a lire 75 milioni per ciascun esercizio finanziario successivo.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 25 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, in lire 12 milioni e 500 mila per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e in lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1965, si provvederà per i primi due esercizi suddetti, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante corrispondente riduzione dei fondi iscritti rispettivamente nei capitoli 413 e 418 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tali esercizi e, per l'esercizio 1965, mediante riduzione, per lire 25 milioni, dei fondi iscritti nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del detto Ministero per l'esercizio medesimo e per i restanti 25 milioni a carico delle entrate provenienti dalla gestione importazione di oli di semi *surplus*, condotta per conto dello Stato.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Dichiaro aperta la discussione generale.

SPALLONE. Il gruppo comunista voterà a favore di questo provvedimento. Esso permetterà infatti di risolvere i problemi più urgenti del Parco d'Abruzzo (al pari dei provvedimenti sul Parco dello Stelvio che sono anch'essi all'ordine del giorno). Con i pochi fondi che erano disponibili prima di questi provvedimenti, bisogna riconoscere che si poteva fare ben poco. Anche se con questi nuovi stanziamenti non si riuscirà a risolvere il problema di fondo dei parchi nazionali, si potranno però conseguire almeno le finalità più urgenti. Si potrà risolvere il problema della vigilanza, anche se occorre aggiungere che non si potrà fare una politica attiva e di sviluppo con 75 milioni a disposizione.

Per il Parco nazionale d'Abruzzo bisogna fare presente anche un altro problema che ha grande importanza, il problema degli orsi. Gli orsi sono un grande pericolo per la pastorizia e spesso anche per gli uomini. A proposito dei danni degli orsi vige il principio che il parco può rimborsare coloro che sono stati danneggiati: è quindi facoltà del parco nazionale rimborsare o no i danneggiati e non esiste un diritto di questi al risarcimento del danno. A mio parere, bisogna che si stabilisca questo diritto al risarcimento perché non

si possono tenere in vita parchi nazionali a spese della sola popolazione che vi vive vicino, ma bisogna caricarne gli oneri a tutto il paese, secondo il principio della solidarietà nazionale. Vi sono poi ancora altri problemi molto importanti, che riguardano una migliore conduzione dei parchi e la necessità di rispettare in generale le esigenze di vita della popolazione che vive accanto a questi parchi. Per il Parco nazionale d'Abruzzo, in particolare, occorre una direzione capace, in grado di dargli una organizzazione adeguata.

Un'ultima constatazione: abbiamo proceduto allo stralcio dalla originaria proposta Fracassi per accelerare la discussione della legge che riteniamo impegnativa e rispondente ad esigenze immediate; non vorrei però che, nel tentativo di acquistare un vantaggio, finissimo invece per perdere del tempo. Perché l'esigenza vera che noi abbiamo rimane quella di avere al più presto una legge che regoli organicamente questa materia in Italia. In mancanza di tale legge, possono accadere molte cose spiacevoli e tra l'altro, si potrebbe verificare anche un totale arresto degli investimenti in quelle zone che sono in attesa dei provvedimenti che il Parlamento dovrà adottare.

Ecco perché il gruppo comunista insiste affinché i lavori siano seguiti anche direttamente dallo stesso Presidente della Commissione; affinché si arrivi rapidamente, sulla base di studi accurati, ad elaborare la tanto attesa legge sui parchi. Tale legge è necessaria per la difesa dei parchi (e bisogna anche vedere in qual modo questa difesa verrà organizzata e diretta), ma deve inoltre essere sollecitata in armonia con gli interessi generali del paese e della popolazione.

FRACASSI. Desidero ringraziare il Governo, il Presidente della Commissione e tutti gli onorevoli colleghi per il contributo e per la solidarietà dimostrata in favore della nostra legge. Rivolgo anche un ringraziamento vivissimo, in particolare, per l'aumento del contributo cui il Governo ha trovato l'opportuna copertura.

Colgo l'occasione per ribadire la necessità di arrivare presto ad esaminare la legge ai fini di pervenire – possibilmente alla riapertura della Camera – alla formulazione di una legislazione idonea e rispondente alle reali necessità dei parchi.

Quanto ha sottolineato il collega Spallone, circa i danni provocati dagli orsi, mi trova completamente d'accordo, per cui – in sede di discussione della proposta di legge – proporrò un emendamento onde disporre che non ci sia la facoltà, ma l'obbligo, di risarcire i danni provocati da questi animali. Mi riservo anche di proporre altri emendamenti, frutto delle esperienze recentemente fatte.

Per ora concludo ringraziando ancora per la collaborazione offerta al varo di questo provvedimento.

STELLA. Desidero esporre una questione di carattere generale, e rivolgere una fervidissima preghiera al rappresentante del Governo.

L'onorevole Spallone ha formulato la speranza che si possa presto procedere ad un riordinamento di tutta la materia, e soprattutto al risarcimento dei danni. Io desidero aggiungere che da decenni riceviamo, dalla zona del Parco del Gran Paradiso, per esempio, numerose proteste da parte di quei lavoratori che vi salgono per portare il bestiame al pascolo e che si vedono ostacolati e danneggiati nel loro lavoro.

Mi pare che i tempi siano maturi perché siano risarciti i danni subiti da tutti questi lavoratori e coltivatori che gravitano nelle zone dei parchi.

PRESIDENTE. Faccio presente all'onorevole Spallone che la Presidenza di questa Commissione ha già sollecitato una pronta approvazione di un provvedimento sui parchi. È accaduto però che il Relatore, dopo aver già studiato l'argomento, ha visto presentare altre proposte di legge al Parlamento, ed il suo lavoro è così notevolmente aumentato.

Dopo questa precisazione, nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo conferma di essere favorevole alla nuova formulazione degli articoli proposta dal Comitato ristretto, come già fece presente nella seduta del 9 maggio. Conveniamo peraltro sull'urgenza di una generale sistemazione della materia riguardante i parchi nazionali. Spero comunque che in attesa di tali norme la Commissione voglia approvare questo provvedimento che permetterà in buona parte la sopravvivenza del Parco nazionale d'Abruzzo.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura del primo articolo della proposta n. 607-*ter*:

ART. ...
(*già articolo 1*)

A decorrere dagli esercizi finanziari 1962-1963 e 1963-64 il contributo annuo di lire 25 milioni a favore dell'Ente autonomo del Par-

co nazionale d'Abruzzo, di cui all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991, è elevato a lire 50 milioni ed a lire 200 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1964-65.

Do nuovamente lettura del seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo, presentato dal Relatore.

ART. 1.

Il contributo a favore dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, di cui all'articolo 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 991, è elevato a lire 50 milioni per l'esercizio 1963-1964, a lire 25 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e a lire 75 milioni per ciascun esercizio finanziario successivo.

Nessun chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo al secondo articolo della proposta n. 607-*ter*.

Ne do lettura:

ART. ...

(*già articolo 14*)

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge per gli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64 si provvede con corrispondente riduzione del fondo inscritto nella parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Do lettura del seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo, presentato dal Relatore:

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in lire 25 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, in lire 12 milioni e 500 mila per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e in lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1965, si provvede per i primi due esercizi suddetti, anche in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, mediante corrispondente riduzione dei fondi iscritti rispettivamente nei capitoli 413 e 418 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tali esercizi e, per l'esercizio 1965, mediante riduzione, per lire 25 milioni, dei fondi iscritti nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del detto Ministero per l'esercizio medesimo e per i restanti 25 milioni a carico delle entrate provenienti dalla gestione di importazione di olii di semi *surplus*, condotta per conto dello Stato.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Buzzetti ed altri: Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'Amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio (Urgenza) (1381); e Della Briotta ed altri: Provvedimenti a favore del Parco nazionale dello Stelvio (Urgenza) (1477).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge n. 1381, d'iniziativa dei deputati Buzzetti, Racchetti, Bosisio, De Ponti, Borghi, Vicentini, Franzo, Alessandrini, Mitterdorfer, Origlia, Baroni, Buttè, Longoni, Conci Elisabetta, Bertinelli, Patrini, Truzzi, Helfer, Calvetti, concernente l'aumento del contributo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del « Parco nazionale dello Stelvio », e n. 1477, d'iniziativa dei deputati Della Briotta, Zappa e Usvardi, concernente i « provvedimenti a favore del Parco nazionale dello Stelvio ».

In assenza del Relatore, prego l'onorevole Della Briotta di volerci riferire in merito alle due proposte di legge.

DELLA BRIOTTA, *Relatore*. Il Parco nazionale dello Stelvio fu istituito con legge 24 aprile 1935, n. 740. allo scopo di proteggere la fauna, la flora e le bellezze naturali, ed è regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 1178, con il quale veniva approvato il regolamento di applicazione della legge istitutiva del Parco stesso. La sua estensione è di 95 mila 361 ettari, ed in esso è compreso anche il massiccio alpino dell'Ortles-Cevedale, un ambiente naturale molto suggestivo.

L'elevazione a Parco nazionale è stata determinata dalla notevole bellezza panoramica, nonché dalla presenza di un ambiente naturale che può consentire la conservazione e l'incremento del patrimonio faunistico e floristico. Un'altra considerazione è stata la vicinanza del Parco nazionale svizzero, con il quale il Parco dello Stelvio confina.

Comprendo le ragioni che hanno spinto l'onorevole Stella a parlare del risarcimento dei danni; anch'io faccio un appello al Governo in quel senso; d'altra parte però saremmo ben lieti che molti Parchi nazionali funzionassero e fossero nelle condizioni di quello del Gran Paradiso. Penso infatti che, in una società civile come la nostra, si debba avere cura di un patrimonio che non appartiene soltanto agli alpigiani, ma a tutti i cittadini.

Con il provvedimento che ci accingiamo ad approvare, faremo qualche cosa di concreto per il Parco nazionale dello Stelvio. Portando il contributo annuo a 50 milioni, si può fare molto; resterà insoluto, semmai, il problema relativo al personale del Parco, che andrebbe regolato con una legge a parte. I 50 milioni serviranno all'Amministrazione del Parco per continuare nella realizzazione di quei programmi ai quali si era già dedicata negli anni scorsi; si tratta di costruire sentieri, di salvaguardare ed incrementare il patrimonio del Parco, di foraggiare gli animali grossi durante il periodo invernale, di provvedere alla razionale salinatura, di fare in modo – insomma – che il Parco nazionale dello Stelvio sia veramente un « Parco », nel senso più pieno e moderno della parola.

Da parte mia, come proponente e relatore della legge, devo sottolineare la soddisfazione per l'accoglimento sostanziale da parte del Comitato ristretto e del Governo della proposta di legge che oggi è all'esame della Commissione. Il Comitato ristretto ha elaborato un testo unificato delle due proposte, che in sostanza fissa un incremento di 50 milioni del contributo a favore del Parco dello Stelvio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RACCHETTI. Anche a nome dell'onorevole Buzzetti, che è il primo firmatario della proposta di legge n. 1381, desidero ringraziare la Commissione e il Governo per l'approvazione di questo provvedimento.

Ci rendiamo perfettamente conto che, con l'approvazione di questa legge, non si esaurisce il problema del Parco nazionale dello Stelvio, come è stato del resto anche rilevato dal Presidente e dal relatore. Tuttavia è sembrato urgente provvedere almeno a mantenere in vita l'attuale organizzazione, attraverso l'erogazione dei mezzi necessari.

Desideriamo anche sottolineare la necessità di addivenire ad una legge organica che disciplini tutti i parchi nazionali. Nel quadro di questa legge, che ci auguriamo possa essere al più presto elaborata, dovrà inserirsi anche il problema del Parco nazionale dello Stelvio.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono state ripetute, in riferimento a queste proposte di legge, le stesse considerazioni fatte sul precedente provvedimento riguardante il Parco nazionale d'Abruzzo.

Il Governo prende atto dei riconoscimenti formulati da vari componenti la Commissione. Su questa base si può ritenere che la materia della regolamentazione dei parchi è particolarmente seguita ed è vista con particolare attenzione non soltanto dai membri della Commissione, ma da tutto il Paese.

Pertanto, il Governo è favorevole ai due articoli del testo unificato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 della proposta Buzzetti:

ART. 1.

Il contributo annuo di lire 2.500.000 a carico dello Stato, a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale dello Stelvio, costituito con legge 24 aprile 1935, n. 740, è aumentato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e per gli esercizi finanziari 1965, 1966 e 1967, a lire 32.500.000 annui.

Do lettura dell'articolo 1 della proposta Della Briotta.

ART. 1.

Il contributo annuo di lire 2 milioni e 500 mila a carico dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale dello Stelvio previsto dal decreto legislativo 17 marzo 1948, n. 558 è aumentato, limitatamente agli esercizi finanziari 1° luglio-31 dicembre 1964, 1965, 1966 e 1967 a lire 52 milioni e 500 mila annue.

Do lettura del testo unificato dell'articolo 1, presentato dal Comitato ristretto e sostitutivo degli articoli 1 delle due proposte di legge:

ART. 1.

Il contributo annuo a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale dello Stelvio, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 marzo 1948, n. 558, è elevato a lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e per ciascun esercizio finanziario successivo.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 della proposta Buzzetti:

ART. 2.

Al maggior onere di lire 30.000.000 annue derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con le disponibilità previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni e proroghe.

Do lettura dell'articolo 2 della proposta Della Briotta.

ART. 2.

Ai maggiori oneri relativi all'esercizio finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964 si provvederà in via transitoria con uno storno dai capitoli di spesa relativi al Ministero dell'agricoltura e foreste. Per i successivi esercizi il Ministro dell'agricoltura provvederà ad iscrivere annualmente nel proprio stato di previsione della spesa, in apposito capitolo, la somma di lire 52 milioni e 500 mila.

Do lettura del testo unificato dell'articolo 2, proposto dal Comitato ristretto:

ART. 2.

All'onere di lire 47.500.000, derivante nell'esercizio finanziario 1965 dall'applicazione della presente legge, si provvede a carico delle entrate provenienti dalla gestione di importazione di olii di semi *surplus* condotta per conto dello Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Comunico che il Comitato ristretto propone di adottare come titolo del provvedimento quello della proposta di legge n. 1381: « Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del Parco nazionale dello Stelvio ».

Pongo in votazione la proposta:

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Laforgia ed altri: Modifiche alla legge 21 dicembre 1961, n. 1527, per la determinazione dei prezzi minimi delle sanse vergini di oliva (1081).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Laforgia, De Marzi, Franzo, Pucci Ernesto, De Leonardis, Tambroni, Urso, Del Castillo, Bova, Sgarlata: « Modifiche alla legge 21 dicembre 1961 per la determinazione dei prezzi minimi delle sanse vergini di oliva ».

Vorrei pregare il Relatore di riferire alla Commissione in merito alla sentenza della Corte Costituzionale che è intervenuta nell'intervallo dalla data di presentazione della proposta di legge ad oggi.

GERBINO, *Relatore*. La proposta di legge all'ordine del giorno è stata sottoposta all'esame della nostra Commissione nella seduta del 25 ottobre 1964 e, in quella sede, è stata svolta la relazione introduttiva. La proposta di legge non è stata poi più esaminata dalla nostra Commissione. Le ragioni, anche se non dichiarate, ma di opportunità, erano in dipendenza del fatto che presso la Corte Costituzionale era pendente un giudizio di legittimità, in seguito al ricorso presentato da alcuni industriali acquirenti di sanse.

La sentenza della Corte Costituzionale, depositata in Cancelleria il 23 aprile 1965, dichiara non fondata la eccezione di illegittimità costituzionale in merito alla legge 21 dicembre 1961, n. 1527, che appunto, per alcuni suoi aspetti, veniva impugnata. Infatti, la proposta di legge in esame fa specifico riferimento a detta legge.

Per altro, una volta che la Corte Costituzionale si è espressa nel senso di dichiarare legittima, dal punto di vista costituzionale, la legge n. 1527, a rigore dovremmo essere

in grado, nella seduta odierna, di poter sviluppare ulteriormente l'esame della proposta di legge Laforgia.

Riteniamo però utile fare alcune brevissime considerazioni in merito alla legge n. 1527. Le categorie interessate a tale legge sono due: i preparatori di sanse e gli acquirenti di sanse, una categoria quindi di agricoltori e una categoria di industriali.

Il settore delle sanse è particolarmente delicato nell'ambito della produzione della nostra agricoltura La difficoltà di raggiungere un accordo tra queste due distinte categorie si rileva dal fatto che soltanto nel 1955 esse riescono a poter stipulare un accordo che preveda determinati punti fermi di riferimento per poter fissare il prezzo delle sanse, con garanzie chiare e precise per le due parti.

Nel 1960 questo accordo veniva denunciato dagli acquirenti e nel 1961 la Camera approvava la legge n. 1527.

Cosa stabiliva questa legge n. 1527 del 21 dicembre 1961? Questa legge in effetti dava mandato al Comitato interministeriale prezzi di stabilire taluni punti di riferimento che dessero solide garanzie alle due parti interessate nel commercio di queste sanse, sia per i venditori, sia per gli acquirenti. Dal 1961 ad oggi il Comitato interministeriale prezzi, in applicazione della legge n. 1527, ha stabilito, per ogni singola campagna olearia, i prezzi minimi delle sanse vergini di oliva. Il provvedimento che noi oggi esaminiamo, si propone di fissare con precise norme di legge questi prezzi, coll'intento di mettere ordine in questo settore; nel quale, purtroppo, come accade anche in altri settori della nostra agricoltura, chi è più forte riesce a dettare legge nei confronti del meno forte. Nel nostro caso i più forti sono gli imprenditori agricoli, anche perché le sanse devono essere vendute subito, i compratori sono quindi in una posizione di vantaggio, dato che le sanse devono essere vendute non appena uscite dal frantoio. Al fine di evitare quindi per l'avvenire ulteriori motivi di contesa o di ricorso, viene proposto questo provvedimento che chiede di trasformare in legge i criteri che fino ad oggi sono stati seguiti dal Comitato interministeriale prezzi per ogni singola campagna olearia; in effetti poi il Comitato stesso non ha fatto altro che seguire l'accordo sindacale stipulato dalle due categorie nel 1955. A distanza di dieci anni da tale accordo, questo provvedimento è stato presentato per chiudere il ciclo che si era aperto allora e per superare in parte questo accordo, che naturalmente oggi appare insufficiente. A mio avviso, si tratta di un provvedimento che pone norme veramente obiettive e, in un certo senso, definitive. Oggi il problema si pone anche in relazione alle conclusioni cui è giunta la Corte Costituzionale che era stata investita, su ricorso di alcuni interessati, del giudizio di legittimità costituzionale della legge 2 dicembre 1961, n. 1527, dichiarando non fondata la connessa questione. Alla luce di tutte queste considerazioni, ritengo che si debbano approvare le modifiche proposte alla legge n. 1527.

LAFORGIA. Vorrei aggiungere alcune considerazioni. Il Relatore ha espresso in maniera sintetica ed efficace le ragioni che hanno portato alla presentazione di questa proposta di legge, che intende introdurre un elemento definitivo e di certezza nel settore delle contrattazioni agricole che dà luogo a notevoli contrasti fra le parti interessate, i frantoiani e gli imprenditori. Praticamente i frantoiani sono in media circa quindicimila per ogni campagna, mentre gli imprenditori non superano le centocinquanta unità. Si tratta quindi di un mercato che si trova in condizioni pressoché monopolistiche, dato che gli imprenditori sono in condizioni di dettare loro il prezzo. Di qui la necessità di una regolamentazione che fissi prezzi sicuri per queste sanse vergini di oliva; per ottenere ciò, si impongono le modifiche alla legge n. 1527 che sono auspicate dal provvedimento in esame. La nuova proposta di legge chiede infatti che siano stabiliti in una norma quei criteri che, secondo la legge n. 1527, il Comitato interministeriale prezzi doveva prendere come base per la fissazione dei prezzi minimi. Questo è lo scopo della proposta di legge: introdurre in questa materia un elemento di certezza a tutela della categoria dei frantoiani rispetto agli imprenditori che operano con sistemi monopolistici imponendo i prezzi che loro ritengono più idonei. Questo provvedimento si impone dopo la sentenza n. 30 della Corte Costituzionale che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della legge n. 1527. Ripeto che si tratta di introdurre un elemento di certezza in questo settore dell'agricoltura; spero quindi che la Commissione approvi questo provvedimento.

FERRARI RICCARDO. Prego il Relatore di mettere in chiaro i motivi che hanno dato luogo alla impugnativa presso la Corte costi-

tuzionale della legge n. 1527. Vorrei anche sapere chi sono stati i ricorrenti.

GERBINO, *Relatore*. I ricorrenti sono stati alcuni industriali agricoli. Leggo le conclusioni cui è giunta la Corte Costituzionale: « La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 21 dicembre 1961, n. 1527, contenente norme sulla determinazione del prezzo delle sanse, in riferimento agli articoli 23, 24, 36, 41 e 102 della Costituzione ».

FERRARIS GIUSEPPE. Quanto lei mi legge afferma solo che la illegittimità non è stata rilevata e respinge il ricorso, ma io domandavo i motivi per cui gli industriali erano ricorsi per vizio di illegittimità.

LAFORGIA. Devo dire che non c'era convinzione nemmeno da parte degli stessi ricorrenti nel proporre il ricorso, ma che si è trattato piuttosto di un espediente per rimettere in discussione tutta la materia. Il motivo fondamentale addotto per l'accusa di incostituzionalità nei confronti della legge n. 1527, è stato che tale legge delega al Comitato interministeriale prezzi il compito di fissare annualmente il minimo prezzo delle sanse di oliva. Secondo i ricorrenti cioè, la legge n. 1527 attribuiva al Comitato interministeriale prezzi un potere da essi ritenuto unilaterale, e quindi incompatibile con le norme della Costituzione che stabiliscono la libertà della iniziativa economica, libertà che non può trovare limitazioni in iniziative di carattere amministrativo, ma solo legislativo.

È proprio in tal senso che ci stiamo movendo, per rimuovere quello che era un dubbio di incostituzionalità, e che la Corte Costituzionale ha stabilito non esistere. Ma, nel contempo, la nostra proposta di legge rimane attuale perché, anziché delegare al Comitato interministeriale prezzi il compito di stabilire annualmente il prezzo minimo delle sanse di oliva sulla base di determinati criteri da applicare, propone che tale prezzo sia stabilito su di un piano tecnico, sulla base di corretti ed esperimentati criteri di determinazione.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Desidero esprimere un parere di carattere generale sulla proposta di legge Laforgia. Qualche tempo fa avevo detto che tale proposta, molto opportuna, veniva a risolvere un problema ampiamente avvertito; che rispondeva a delle giuste esigenze che già erano state oggetto di attenzione da parte del Governo qualche anno prima, con la legge del 1961; che avrebbe eliminato uno stato d'incertezza deplorevole.

Senonché queste mie dichiarazioni vennero fatte nel momento in cui non era stata ancora emanata la sentenza della Corte Costituzionale, la cui procedura non conclusa aveva indubbiamente determinato una *prorogatio* nella situazione di incertezza, che è stata la ragione stessa, a mio avviso, della presentazione della proposta di legge Laforgia, che si preoccupava di fissare per legge un rigido criterio automatico di determinazione dei prezzi delle sanse, in base a prestabiliti parametri di riferimento (resa industriale in olio e gradi di acidità).

Per altro la necessità di innovare al precedente sistema sembra venuta meno una volta che è stata riconosciuta la legittimità di quest'ultimo attraverso la sentenza della Corte Costituzionale.

Si potrebbe anzi prospettare il pericolo che la nuova proposta incorra in un vizio di incostituzionalità in senso opposto; in quanto, attribuendo direttamente al legislatore la determinazione dei criteri concreti per la fissazione del prezzo delle sanse, in pratica mercè l'adozione di un provvedimento di natura sostanzialmente amministrativa, si verrebbe a sottrarre tale determinazione ad ogni controllo giurisdizionale di legittimità proprio degli atti amministrativi (con un possibile contrasto con l'articolo 113 della Costituzione).

A questo punto riteniamo quindi che la proposta Laforgia ed altri potrebbe considerarsi superata, perché la sentenza della Corte Costituzionale (che io potrei fornire in questo momento alla Commissione insieme all'ordinanza del Consiglio di Stato) ha riconosciuto piena legittimità costituzionale alla legge n. 1527.

La proposta di legge Laforgia era diretta ad eliminare i motivi di incertezza circa l'incostituzionalità della precedente disciplina legislativa, ed ora parrebbe non abbia più motivo di sussistere. Non facciamo però, di questo nostro convincimento, oggetto di una richiesta formale, e ci rimettiamo perciò alle decisioni della Commissione.

LAFORGIA. Ho ascoltato con attenzione le dichiarazioni del Sottosegretario: è evidente che la nostra proposta di legge è scaturita dalle considerazioni di un periodo di incertezza, che portava la categoria dei frantoiani alla miseria, attraverso le determinazioni non contrattabili stabilite a distanza di tempo da parte degli estrattori.

Capisco che, dopo la decisione della Corte Costituzionale, potrebbe apparire superato il problema, ma – se l'onorevole Sottosegretario mi consente – anche in presenza della decisione della Corte Costituzionale, che non pone alcun dubbio sulla legittimità dei criteri adottati dalla pubblica amministrazione, rimane sempre un duplice aspetto della questione che ci preoccupa: il primo è che, annualmente, i frantoiani sono esposti a quelli che sono i rigori di un regime monopolistico che gli estrattori hanno realizzato. Per realizzare una determinazione di fatto, molti frantoiani sono costretti a consegnare la merce ed a subire i prezzi che gli estrattori stabiliscono. Sono pochi gli estrattori e sono loro che stabiliscono i prezzi; questo è un fatto pacifico.

Al secondo punto vi sono queste nuove preoccupazioni di incostituzionalità – mi si consenta – alla rovescia, affacciate dal Sottosegretario in riferimento all'articolo 113 della Costituzione. Dopo aver attentamente studiato tale norma costituzionale, non vedo assolutamente in che modo la mia proposta di legge possa lederla.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io ho affacciato solo una preoccupazione che la sua proposta di legge possa in qualche modo ledere il dettato costituzionale, per i motivi cui prima abbiamo accennato. Attribuendo infatti al legislatore la determinazione di alcuni criteri, noi sottraiamo alle autorità amministrative la possibilità di decidere in merito.

LAFORGIA. Con la mia proposta di legge, in definitiva, si stabilisce per certo quali debbono essere i parametri attraverso i quali va a calcolarsi la corrispondenza tra un quintale di sansa e gli oli che ne derivano e i criteri di massima, ferma restando per il C.I.P. la determinazione delle caratteristiche merceologiche ogni anno, che devono poi essere invocate per applicare quella tabella.

A parte queste considerazioni, vi è da valutare una condizione di mercato che impone una certezza di materia e l'esigenza che detti parametri non possono, per la loro natura obiettivamente tecnica, essere oggetto di ulteriore difficile contrattazione.

Oltre al fatto che non mi sembra possa sussistere alcun dubbio di costituzionalità in riferimento al disposto dell'articolo 113 della Costituzione, vi è un terzo motivo che mi sembra quanto mai fondato. Nell'altro ramo del Parlamento è stata presentata una proposta di legge che in certo senso ci impone doverosamente di insistere nella discussione della proposta di legge oggi all'esame. Infatti, quella proposta di legge all'esame al Senato pone la questione in termini esattamente opposti a quelli da noi prospettati. In altre parole, mentre noi tentiamo con la nostra proposta di difendere gli interessi legittimi, che sono minacciati, dei piccoli frantoiani, la proposta di legge pendente al Senato intende difendere, viceversa, gli interessi dei grossi industriali estrattori.

Ecco quindi un altro motivo per il quale, a nostro avviso, la proposta di legge andrebbe rapidamente discussa e approvata.

PRESIDENTE. Ho ascoltato con molto interesse l'intervento dell'onorevole Laforgia; comunque ritengo che dovremmo consentire al Relatore di meditare ulteriormente su questa proposta e sulle preoccupazioni affacciate dal Governo e sul contenuto della deliberazione della Corte Costituzionale, dandogli incarico di formulare eventualmente delle proposte concrete, anche perché noi tutti desideriamo essere tranquilli, sul piano costituzionale, nelle decisioni che andremo a prendere.

Propongo, pertanto, che la proposta di legge sia rinviata alla prossima seduta nella quale il relatore, dopo aver approfondito il problema, sarà in grado di riferirci.

LAFORGIA. Non ho difficoltà ad accogliere la proposta avanzata dal Presidente. Desidero soltanto che il Governo, nell'accingersi a questa ulteriore meditazione e approfondimento del problema insieme al Relatore, voglia tener conto dell'ultimo argomento che ho addotto, circa cioè la presentazione, presso l'altro ramo del Parlamento, di una proposta di legge che parte da motivi e considerazioni esattamente opposti a quelli per i quali abbiamo presentato la nostra proposta di legge.

In altri termini, siamo in presenza di una materia che o viene lasciata così com'è, oppure per la quale si corre il rischio di avere una regolamentazione diversa.

ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Confermo che le considerazioni fatte a nome del Governo erano solo delle valutazioni e non delle determinazioni, che abbiamo inteso porre all'attenzione della Commissione.

FERRARI RICCARDO. Sono favorevole alla proposta del Presidente, anche perché, effettivamente, vi sono delle perplessità in merito alla proposta di legge. Per esempio, la legge n. 1527 mi sembra che sia stata fatta a vantaggio dei produttori, cioè a vantaggio dei

frantoiani; e questo è dimostrato dal fatto che il ricorso per illegittimità costituzionale fu presentato dagli industriali. Se questo è esatto, io mi domando allora il motivo dell'introduzione delle modifiche in una legge che ormai ha tutti i crismi della costituzionalità, essendo stato respinto il ricorso presentato. E allora occorre chiedersi: questa legge n. 1527 ha difetti originari tali da rendere necessaria una sua modifica a soli quattro anni dalla sua entrata in vigore?

LAFORGIA. Desidero esprimere la speranza che la proposta di legge venga di nuovo posta in discussione al più presto possibile.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione della proposta di legge è rinviata ad una prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI